



# COMUNE DI PALERMO



## PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI PIAZZA LOLLI A PALERMO

Elaborato:

### SCHEMA DI CONTRATTO

Progettisti:

arch. GUALTIERO CIACCI

arch. NICOLA PIAZZA

Responsibile Unico del Procedimento:

arch. PAOLA MAIDA

Data :

Scala grafica

Codice Elaborato:

# A.3

## Art.1

### Oggetto del contratto

1. Il Comune di Palermo, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa....., che, a mezzo del sopraindicato....., accetta senza riserva alcuna l'appalto dei lavori....., come da offerta della ditta stessa del....., conservata in atti.

## Art.2

### Documenti che fanno parte del contratto

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
  - a) il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
  - b) l'offerta dell'Impresa.
  - c) l'elenco dei prezzi unitari.
3. Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorchè formalmente non allegati al medesimo, i seguenti documenti:
  - a) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
  - b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, del D.Lgs. n. 494 del 1996, come mod. ed int., e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 31, 1° c.-bis, lett. a), L. n. 109 del 1994 come recepito ed integrato dall'art 25 della Legge Regionale Sicilia 2/8/2002 n. 7;
  - c) il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano operativo di cui all'art. 31, 1° c.-bis, lett. c), L. n. 109 del 1994 come recepito ed integrato dall'art 25 della Legge Regionale Sicilia 2/8/2002 n. 7 e del piano di cui all'art. 18, 8° c., L. 55/1990;
  - d) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.
5. Sono estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.

## Art.3

### Corrispettivo del contratto

1. L'appalto viene assunto con il ribasso del .....% (.....) su tutti i prezzi di cui all'Elenco allegato sub "....." al presente atto, per l'ammontare complessivo di Euro ..... (diconsi Euro .....)
2. Essendo il contratto stipulato "*a misura*", ai sensi dell'articolo 326, 3° c., L. 20.3.1865, n. 2248, all. F, i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore. in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.  
Ai sensi dell'art. 26, 3° c. della Legge 11.2.1994, n. 109 come mod. e int, e nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; è esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione

l'articolo 1664, 1° c., codice civile.

#### **Art.4 Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 18 della L. 55 /1990, come mod. e int., i lavori che l'appaltatore abbia, eventualmente, indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 18 e dal capitolato speciale d'appalto.
3. Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto, nel corso dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 18, c. 3°-bis della L. 19.3.1990, n. 55, come mod. e int.

#### **Art.5 Pagamenti**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 (Legge sulla Contabilità di Stato) si precisa che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura con versamento sul c/c n....., intestato a.....presso....., con esonero, per l'Amministrazione pagante, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

#### **Art.6 Pagamenti in acconto ed a saldo ed eventuali ritardi**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-ter della Legge 9/08/2013 n° 98 (decreto del fare) all'appaltatore è dovuta un'anticipazione nella misura del 10 % (DIECI per cento), dell'importo contrattuale da erogarsi entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'articolo 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. All'emissione di ogni SAL l'Amministrazione appaltante tratterà una percentuale dell'anticipazione versata che verrà calcolata in proporzione ai lavori eseguiti e che si estinguerà all'emissione dell'ultimo SAL.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 60.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, 2° c. del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile.

7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 116 del D.P.R. 554/1999 ed agli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
8. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire, per quanto previsto all'art. 26 della L. 109/1994, come mod. e int., ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

## **Art.7**

### **Cauzione definitiva**

1. La cauzione di cui all'art. 29 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto viene fissata in € 8.384,92 (ottomilatrecentottantaquattro/92). In luogo del suddetto deposito cauzionale l'impresa ha prodotto la fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. .... del..... rilasciata da .....  
....., conservata in atti.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

## **Art.8**

### **Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data del contratto o dalla data del verbale di aggiudicazione con valore di contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

## **Art.9**

### **Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, 1° c., lett. a), b) e c), L. 109/1994 come modificato dall'art. 21, L.R. 2/8/2002 n. 7 e dall'art. 18, comma 1, L.R. 19/5/2003, n. 7 .
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere

l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 4° c.

## **Art.10 Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL \cdot (1-IS) \cdot R]$  (dove  $SAL$  = Importo stato di avanzamento;  $IS$  = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori;  $R$  = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo ..... del capitolato speciale d'appalto;
2. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 20 del capitolato speciale d'appalto;
3. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
4. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
5. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **Art.11 Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro ..... .
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

## **Art.12 Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'appaltatore deve osservare norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
7. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale di cui allo schema del presente contratto.
8. La ditta appaltatrice si impegna a provvedere a propria cura e spese all'accatastamento ed all'aggiornamento della mappa catastale dell'immobile realizzato/ristrutturato.
9. Ai sensi dell'art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

10. I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in conto, sia a saldo, sono effettuati mediante accredito su conto corrente bancario apposito o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

11. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

12. A pena la nullità assoluta del presente contratto è fatto obbligo all'appaltatore, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

13. In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. sarà avviata la comunicazione e la procedura per la clausola risolutiva.

#### **Art.13      Adempimenti specifici in materia antimafia**

1. Per quanto previsto nel D.P.R. 3.6.1998, n. 252, e disposizioni collegate e richiamate e dall'art. 38 della Legge Regionale Sicilia 2/8/2002 n. 7 in relazione al soggetto appaltatore non sussistono gli impedimenti ivi previsti all'assunzione del rapporto contrattuale anche in relazione al valore del medesimo rapporto; in particolare, è stata acquisita la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

#### **Art.14      Adempimenti specifici in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, 7° c., L. 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art.15      Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.



2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per un massimale di Euro .....

## **Art.16 Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 25, L. 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. 554/1999.
2. In tal caso trova applicazione, ricorrendone le condizioni, la disciplina di cui agli artt 45, 8° c., 134 e 135 del D.P.R. 554/1999 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 25 della L. 109/1994.

## **Art.17 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

## **Art.18 Recesso e risoluzione del contratto**

1. Il recesso da parte dell'Amministrazione e la risoluzione del contratto sono disciplinati dalla vigente normativa in materia e, in particolare, anche dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti).



2. Comunque, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a) frode nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08;
  - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 180 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 340 della L. n. 2248 del 1865, e dall'art. 119 del regolamento generale.
5. Il provvedimento risolutivo avrà valore agli effetti della deliberazione consiliare n. 122 del 10.12.1997, nella quale si prevede l'esclusione dalle gare o dagli affidamenti a trattativa privata per non più di tre/cinque anni e la successiva riammissione eventualmente subordinata alla costituzione di un deposito cautelare maggiorato
6. Ai sensi dell'art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## **Art.19      Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Comunque, il relativo procedimento segue la disciplina indicata dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti).
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Palermo .

## **Art.20      Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
2. Ai sensi dell'art. 112, 2° c. del D.P.R. 554/1999 sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

## **Art.21      Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare le LL.RR. 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 che recepiscono, con sostituzioni, modifiche ed integrazioni, la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed inoltre (ad eccezione delle parti incompatibili con la nuova disciplina regionale):

- a) Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP. n. 109/94 e successive modificazioni.

- b) Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

- c) Il D.M. 9 aprile 2000, n. 145.

Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

- d) Il D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420).

Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

- e) Il D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Si richiama altresì il contenuto del 1° comma dell'art. 1 della L.R. n. 7/2002 che esclude dal recepimento il comma 16 bis dell'art. 4; l'art. 5; l'art. 6; il comma 15 dell'art. 7; l'art. 15; l'art. 23; il comma 2 dell'art. 27; il comma 3 dell'art. 34; l'art. 38.

## **Art.22      Adempimenti in materia di tracciabilità**

1. Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 l'appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla

loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

## **Indice:**

Art.1 Oggetto del contratto	pag. 1
Art.2 Documenti che fanno parte del contratto	pag. 1
Art.3 Corrispettivo del contratto	pag. 1
Art.4 Subappalto	pag. 2
Art.5 Pagamenti	pag. 2
Art.6 Pagamenti in acconto ed a saldo ed eventuali ritardi	pag. 2
Art.7 Cauzione definitiva	pag. 3
Art.8 Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori	pag. 3
Art.9 Sospensioni o riprese dei lavori	pag. 3
Art.10 Contabilizzazione dei lavori	pag. 4
Art.11 Penale per i ritardi	pag. 4
Art.12 Oneri a carico dell'appaltatore	pag. 4
Art.13 Adempimenti specifici in materia antimafia	pag. 6
Art.14 Adempimenti specifici in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	pag. 6
Art.15 Responsabilità verso terzi e assicurazione	pag. 6
Art.16 Variazioni al progetto e al corrispettivo	pag. 7
Art.17 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	pag. 7
Art.18 Recesso e risoluzione del contratto	pag. 7
Art.19 Controversie	pag. 8
Art.20 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	pag. 9
Art.21 Richiamo alle norme legislative e regolamentari	pag. 9
Art.22 Adempimenti in materia di tracciabilità	pag. 9